Circ. n.122 Margherita di Savoia 16/11/2026

Ai Docenti
Istituto Comprensivo
Ai Genitori degli Alunni
Sede
All'Albo online

Oggetto: Criteri normativi e didattici per la formulazione dell'orario di servizio dei docenti di sostegno – Copertura dell'intero arco giornaliero delle lezioni (inclusa la sesta ora).

Con la presente si intende richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul quadro normativo e contrattuale che disciplina l'articolazione dell'orario di servizio dei docenti specializzati per le attività di sostegno didattico, con particolare riferimento alla necessità di garantire la copertura delle ultime ore di lezione (sesta ora) in presenza degli alunni.

Quadro normativo di riferimento.

La predisposizione e l'adozione dell'orario scolastico rientrano nelle prerogative gestionali e organizzative della Dirigenza e rispondono a precisi obblighi di legge finalizzati alla tutela del diritto allo studio:

- **Art. 3 e Art. 34 della Costituzione Italiana:** Sanciscono il diritto all'istruzione e il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 13, comma 6):** Stabilisce che gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando a pieno titolo alla programmazione educativa e didattica.
- **D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico, art. 396):** Attribuisce al Dirigente Scolastico il compito di promuovere e coordinare le attività dell'istituto e di adottare i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
- **D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento sull'autonomia scolastica, artt. 4 e 5):** Prevede che l'orario delle lezioni e l'impiego dei docenti siano organizzati in modo flessibile e funzionale alle esigenze formative degli studenti.
- **D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 25, comma 2):** Conferisce al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
- **D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 (art. 7) e D.I. 29 dicembre 2020, n. 182 (modificato dal D.I. 153/2023):** Definiscono il Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale strumento vincolante per l'individuazione degli interventi didattici, educativi e di supporto, inclusa la quantificazione e la distribuzione delle ore di sostegno.

- **Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (Nota MIUR prot. n. 4274 del 4 agosto 2009):** Ribadiscono che la progettazione dell'orario di sostegno deve essere strettamente correlata al progetto di vita e alle reali necessità dell'alunno, evitando logiche meramente assistenziali o frammentazioni improprie.
- **CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigente (art. 43 / art. 28 CCNL 2007):** Disciplina gli obblighi di lavoro del personale docente (18 ore settimanali nella scuola secondaria, 22+2 nella primaria, 25 nell'infanzia), senza prevedere alcuna esenzione o limitazione rispetto alle fasce orarie giornaliere di funzionamento dell'istituto.

Disposizioni operative.

Alla luce delle norme sopra richiamate, si precisa che l'orario di servizio del docente di sostegno non può essere determinato da preferenze individuali, ma deve rispondere esclusivamente ai seguenti criteri:

1. **Funzionalità al PEI e presenza dell'alunno:** L'orario deve coprire in modo equilibrato l'intero arco settimanale e giornaliero in cui lo studente con disabilità frequenta le lezioni.
2. **Copertura della sesta ora:** Qualora l'alunno sia regolarmente presente a scuola fino al termine delle lezioni, l'esclusione sistematica della sesta ora priva lo studente e il gruppo classe di un supporto essenziale proprio nella fascia oraria caratterizzata dal maggiore affaticamento cognitivo e attentivo, configurando una compressione del diritto allo studio tutelato dalla L. 104/1992.
3. **Inammissibilità di esclusioni arbitrarie:** Non saranno accolte proposte di orario che escludano a priori la sesta ora in presenza degli alunni assegnati, fatte salve esclusivamente eventuali riduzioni orarie formalmente deliberate dal GLO e inserite nel PEI (ai sensi del D.I. 182/2020) o specifiche tutele di legge documentate agli atti della scuola.

I docenti che avessero presentato proposte d'orario non conformi ai suddetti criteri sono invitati a rimodularle, d'intesa con il Coordinatore di Classe e la Commissione Orario, entro e non oltre il **18 novembre 2026**.

In mancanza di riscontro entro tale termine, questa Dirigenza procederà d'ufficio alla definizione dell'orario definitivo nell'esercizio delle prerogative previste dall'art. 25 del D.Lgs. 165/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Margherita Di Pumpo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
(Originale con firma autografa agli atti della scuola)